# Allegato C) - Modello Dichiarazione

Spett.le Unione Montana Alto Astico

Via Europa n. 22

36011 Arsiero (VI)

pec: um.altoastico.vi@pecveneto.it

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI AL FINE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE BIBLIOTECHE ASSOCIATE – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

/La sottoscritto/a	
nato/a	jl
esidente a	
ria	
odice fiscale	
nella sua qualità di	
dell'Impresa/Cooperativa	
on sede Legale a	САР
n via	n.
elefono telefax	
Posta elettronica E-mail	
Posta elettronica certificata	
on codice fiscale n. P. IVA	
ipo di impresa:	
OImpresa singola (eventuali note):	

OCooperativa (eventuali r	note):				
OConsorzio (eventuali no	te):				
OCapogruppo/Mandatari	a di Raggruppamento di im	nprese			
OMandante di Raggruppa (in riferimento al Raggrupp	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	re tra quali imprese e se gi	à costituito o da	costituirsi)	:
ai sensi degli artt. 46 e caso di dichiarazione dall'art. 496 Codice Pe	mendace, di formazion	ne di atti falsi o di usc	dei medesim	•	•
		DICHIARA			
- di manifestare l'inter	esse a partecipare alla	procedura di affidame	ento dei serviz	zi in ogge	tto;
	•	_		=	313 del 05/06/2023 di del 05/06/2023 (n. 76
- che l'impresa è isc Agricoltura della Provi	_		era di Comm er le seguenti		dustria, Artigianato e
<u>oppure</u>					
- che la cooperativa è		•		المقددادد	- data dalla assassita
dichiarazione, come in				edente 18	a data della presente
TIPO DI INCARICO	COGNOME E NOME	CODICE FISCALE	LUOGO E NASCITA	DATA DI	INDIRIZZO DI RESIDENZA

- che per se stesso e p	per i soggetti sopra ind	icati non sussistono le	cause di esclusione co	ontemplate dall'art. 80
del D. Lgs. 50/2016, ri	portato a seguire nella	sezione "NOTE";		

- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti nell'avviso prot. 1313 del 05/06/2023;

- di aver preso visione dell'informativa sulla privacy riportata nell'avviso medesimo al paragrafo "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI".

Luogo	
Data	

FIRMA del Ti	itolare / Lega	ile Rappresentante

NOTA: <u>Apporre firma olografa leggibile e allegare fotocopia di documento di identità, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, OPPURE sottoscrivere con firma digitale</u>

NOTE

Art. 80 (Motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale ((...)) per uno dei seguenti reati: ((38))

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile; b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c)frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee;

d)delitti, consumati o tentati, commessi con finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita' terroristiche;

e)delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f)sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g)ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresi' motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresi' quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (12)

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di societa' con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi

di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.(12)

- 4. Un operatore economico e' escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non piu' soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. ((Un operatore economico puo' essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante e' a conoscenza e puo' adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operativita' della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro)). Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purche' l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. (25) ((38))
- 5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni((...)), qualora: ((38)) a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e del-l'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110; (12) (11) (22)(31) (39)
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrita' o affidabilita'; (9)
- c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; (9)
- c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravita' della stessa; (9)
- c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o piu' subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in aiudicato: (12)
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ne nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo reauisito:
- I) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- 6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2,4 e 5.
- 7. Un operatore economico ((...)) che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, e' ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. ((38))
- 8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non e' escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
- 9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
- 10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione e':

- a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.(12)
- 10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione e' pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione e' pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso. (12)
- 11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o societa' sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
- 12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia.
- 13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
- 14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

(12) (28) (29)

AGGIORNAMENTO (9) Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche", in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte".

AGGIORNAMENTO (12) II D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, ha disposto (con l'art. 1, comma 18) che fino al 31 dicembre 2020 e' sospesa l'applicazione delle verifiche in sede di gara, di cui al presente articolo, riferite al subappaltatore.

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 21) che le modifiche di cui ai commi 2, 3, 5, lettere b) e c-quater), 10 e 10-bis del presente articolo "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

AGGIORNAMENTO (25) Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ha disposto (con l'art. 8, comma 6) che la presente modifica si applica "alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

AGGIORNAMENTO (11) Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ha disposto (con l'art. 372, comma 2) che la presente modifica si applica "alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice la gara e' pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice, nonche', per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte".

AGGIORNAMENTO (22) Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 5, lettera b), del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.

AGGIORNAMENTO (31) Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 5, lettera b) del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.

AGGIORNAMENTO (39) Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 5, lettera b) del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.

AGGIORNAMENTO (28) Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, ha disposto (con l'art. 1, comma 18) che fino al 31 dicembre 2021 sono sospese le verifiche in sede di gara, di cui al presente articolo, riferite al subappaltatore.

AGGIORNAMENTO (29) Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, ha disposto (con l'art. 1, comma 18) che fino al 31 dicembre 2023 sono sospese le verifiche in sede di gara, di cui al presente articolo, riferite al subappaltatore.

AGGIORNAMENTO (38) La L. 23 dicembre 2021, n. 238, ha disposto (con l'art. 10, comma 5) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati al presentare le offerte o i preventivi".

# **PREVENTIVO - PROGETTO DI ASSORBIMENTO**

II/La sottoscritto/a

# DICHIARA

1) di accettare espressamente le clausole sociali inserite dalla stazione appaltante nell'avviso prot. 1313 del

	05/06/2023 e nel "Foglio condizioni esecutiv	re";
elativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico):	2) quanto segue, ai fini del progetto di assor	bimento, che illustra le concrete modalità di applicazione della
uogo	clausola sociale, con particolare riferimento	al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla
Data	relativa proposta contrattuale (inquadramen	to e trattamento economico):
Data		
Data	Luogo	
FIRMA del Titolare / Legale Rappresentante	Data	
FIRMA del Titolare / Legale Rappresentante		
rikivia dei filoidie / Legale Kappresentante		EIRMA del Titolare / Legale Panarecentante
		TIMINA del Titolare / Legale Nappresentante

NOTA: <u>Apporre firma olografa leggibile e allegare fotocopia di documento di identità, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, OPPURE sottoscrivere con firma digitale</u>

# PREVENTIVO - PROPOSTA TECNICA

II/La sottoscritto/a

# DICHIARA

di seguito la propria PROPOSTA TECNICA:

	1)	<b>Progetto</b>	gestionale
--	----	-----------------	------------

a) Descrizione complessiva del modello organizzativo-gestionale proposto con il relativo organigra (oltre alla descrizione, è possibile allegare uno schema)	mma
b) Stabilità del gruppo proposto in grado di minimizzare il turnover di personale (descrivere le mod di concreta realizzazione)	dalità

c) Efficacia della soluzione organizzativa proposta, anche con riferimento agli orari del personale, in
grado di garantire la maggior efficienza, flessibilità ed efficacia, per la gestione in contemporanea dei
servizi bibliotecari

# 2) Sostituzione assenze

	n dal primo giorno di assenza programmata secondo il regolare orario bibliotecario dalità di concreta realizzazione)
	n dal primo giorno di assenza in situazioni di emergenza secondo il regolare orario bi ivere le modalità di concreta realizzazione)
	on personale formato all'uso del software in dotazione alle biblioteche (attualmente ere le modalità di concreta realizzazione)
, ,	·

# 3) Progetto di informazione a) Descrizione dell'attività di informazione al pubblico delle attività svolte in biblioteca b) Descrizione della collaborazione offerta per le attività culturali organizzate nelle biblioteche

Medialib	li aggiornamento o formazione sull'uso del gestionale in uso alle biblioteche, sull'uso rary online, sulla sicurezza, sull'animazione alla lettura e promozione del servizio bib vità di scarto, di riordino, di spostamento a deposito dei libri meno consultati; <i>(la pro</i>	liotec
mativa è	comunque liberamente formulabile dall'operatore economico e costituisce elemento la qualità e dell'innovatività del servizio offerto)	

Luogo	
ſ	
Data	

FIRMA del Titolare / Legale Rappresentante

NOTA: <u>Apporre firma olografa leggibile e allegare fotocopia di documento di identità, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, OPPURE sottoscrivere con firma digitale</u>

# PREVENTIVO - PROPOSTA ECONOMICA

II/La sottoscritto/a

### **DICHIARA DI ESSERE DISPOSTO**

all'esecuzione delle prestazioni in oggetto alle condizioni tutte di cui ai documenti sotto elencati:

- avviso prot. n. 1313 del 05/06/2023;
- "Foglio condizioni esecutive";
- proprie dichiarazione di cui al presente modello, tra cui il progetto di assorbimento e la proposta tecnica;

tecnica;
proponendo un valore economico orario, al netto degli oneri della sicurezza, ogni altro onere incluso, pari a:
(indicare un valore non superiore ad euro 20,09 orari)
in cifre €
in lettere Euro
per i totali complessivi seguenti:
<ul> <li>importo complessivo (importo orario offerto, ogni onere incluso, moltiplicato per 2604 ore):</li> </ul>
€
<ul> <li>oneri sicurezza € 100,00</li> </ul>
<ul> <li>totale importo complessivo + oneri sicurezza:</li> </ul>
€
Luogo
Data
FIRMA del Titolare / Legale Rappresentanto

NOTA: <u>Apporre firma olografa leggibile e allegare fotocopia di documento di identità, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, OPPURE sottoscrivere con firma digitale</u>